

Corso di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa  
Corso di laurea magistrale in Gestione strategica e Marketing Digitale

# *Crisi, risanamento e reporting*

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2025-2026

# **Il Concordato Preventivo**

## Natura e finalità del concordato preventivo - Art. 84 CCII

**Procedura concorsuale giudiziale a carattere volontario** nella quale l'imprenditore in **stato di crisi o insolvenza** formula una **Proposta** ai propri creditori, sulla base di un **Piano** di ristrutturazione che abbia concrete possibilità di realizzazione, con cui propone di soddisfare i crediti con le forme, le modalità e le tempistiche in esso indicate. Si definisce preventivo in quanto tende a prevenire l'apertura della liquidazione giudiziale.

*«L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la **continuità aziendale**, la **liquidazione del patrimonio**, anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma»* (art. 84 CCII)

*«La **continuità aziendale** tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La **continuità aziendale** può essere **diretta**, con prosecuzione dell'attività d'impresa **da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda** di concordato, **ovvero indiretta**, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività **da parte di soggetto diverso dal debitore** in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo»* (art. 84 CCII)

## Natura e finalità del concordato preventivo - Art. 84 CCII)

Il filo conduttore del concordato preventivo disciplinato dal CCII si manifesta nella **valorizzazione della continuità aziendale** e nella rivisitazione del suo rapporto – fino ad oggi subordinato e recessivo – con la tutela del credito.

Il concordato preventivo si colloca fra gli **strumenti di ristrutturazione preventiva** (art. 2, lett. m-bis, CCII) volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale.

In quest'ottica l'art. 47 del CCI in tema di apertura del concordato preventivo in continuità prevede l'inammissibilità della domanda per manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori con l'obiettivo parallelo della conservazione dei valori aziendali.

**Binomio inscindibile di elementi paritetici: tutela del credito e salvaguardia dell'attività economica.**


L'interesse dei creditori continua a rappresentare anche nel CCII la «stella polare» ma viene qualificato come «prioritario» (e non «esclusivo») essendo contemplati anche interessi di terzi (es. lavoratori nella continuità) oggetto di specifica tutela.

# Elementi e fasi del concordato preventivo

È contraddistinto dalla presenza di due elementi imprescindibili: (i) l'**accordo** tra la maggioranza dei creditori ed un soggetto proponente (soggetto debitore); (ii) l'intervento istituzionale degli **organi della procedura**, volto a garantire la regolarità dell'*iter* concordatario.

Il concordato preventivo si fonda, quindi, su una **proposta** ai creditori basata sull'esecuzione di un **piano** che può avere sia la finalità di raggiungere il risanamento dell'impresa preservandone la continuità aziendale (**concordato in continuità**) sia quella di raggiungere la sua integrale liquidazione (**concordato liquidatorio**).

## Le fasi del concordato preventivo



# Presupposti per l'accesso al concordato preventivo

## PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Come previsto dall'art. 121 CCII, «Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli **imprenditori commerciali** che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.».

Art. 2, comma 1, lettera d) CCII definisce l'impresa minore: «l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1. un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2. i **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3. un ammontare di **debiti** anche non scaduti non superiore ad euro **cinquecentomila**;

i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;»

## PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Il primo comma dell'art. 14 CCII stabilisce che può proporre un concordato preventivo « l'imprenditore che si trova in **stato di crisi o di insolvenza**».

# Tipologie di concordato preventivo

## Concordato in Continuità

«La continuità deve tutelare l'interesse dei creditori e i posti di lavoro per quanto possibile»  
Nel concordato in continuità aziendale i **creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.**

### I) Continuità Diretta

Presuppone la prosecuzione dell'attività da parte del debitore che ha presentato la domanda di Concordato.

### II) Continuità Indiretta

Presuppone la prosecuzione o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società o affitto d'azienda (anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo).

## Concordato Liquidatorio

Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di **almeno il 10 per cento l'attivo disponibile** al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura **non inferiore al 20 per cento** del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano **esterne** le risorse apportate a qualunque titolo **dai soci senza obbligo di restituzione** o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede **la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.**

# La possibile falcidia dei creditori privilegiati e la moratoria

L'art 84 CCII prevede che «***I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente***, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario ».

Soddisfacimento della  
proposta concordataria

≥

Soddisfacimento ritraibile dalla  
liquidazione dei beni o diritti sui cui  
insiste il privilegio



Attestazione giurata del valore di  
mercato

## Moratoria nel concordato con continuità aziendale

Nel concordato in continuità aziendale è previsto, ai sensi dell'art 86, che **il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Per i crediti derivanti da lavoro dipendente non può eccedere i sei mesi dall'omologazione.

# La suddivisione in classi

Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

- **Concordato liquidatorio**: la suddivisione in classi è facoltativa, salvo che per le seguenti categorie di creditori:
  - ✓ Creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali di cui non sia previsto l'integrale pagamento
  - ✓ Creditori titolari di garanzie prestate da terzi
  - ✓ Creditori soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro
  - ✓ Creditori proponenti il concordato e parti correlate
- **Concordato in continuità**: la suddivisione in classi è obbligatoria, con la precisazione che i seguenti creditori devono essere inseriti in classi separate:
  - ✓ Creditori assistiti da cause legittime di prelazione, perché non soddisfatti in denaro ed entro 180 gg dalla omologazione
  - ✓ Imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi
  - ✓ Deve ritenersi, anche i creditori indicati al punto precedente (conc. liquidatorio)

# Il Concordato liquidatorio

Nel concordato c.d. «liquidatorio» la soddisfazione dei creditori avviene mediante la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

*«Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un **apporto di risorse esterne** che incrementi di almeno il **10 per cento** l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il **soddisfacimento dei creditori chirografari** e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza **in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo**. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali » (Art. 84, comma 4, CCI)*

Il ricorso al modello «liquidatorio» è stato **condizionato ad una duplice condizione di ammissibilità:**

- Sussistenza di **risorse esterne** idonee ad aumentare almeno del **10%** l'attivo disponibile
- **Soddisfacimento delle pretese dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20%**

## Il Concordato liquidatorio

La riforma dell'ordinamento concorsuale privilegia le soluzioni che prevedono la continuità aziendale, relegando il **concordato liquidatorio** al rango di **soluzione secondaria e residuale**, quale *extrema ratio* per scongiurare l'apertura della liquidazione giudiziale.

La scelta di subordinare l'ammissibilità di tale tipo di concordato ad un apprezzabile apporto di risorse esterne, costituisce l'eliminazione dal panorama normativo del concordato di «pura» liquidazione del solo patrimonio del debitore.

**Volontà del Legislatore di trasformare il concordato preventivo in una corsia procedimentale essenzialmente riservata alle imprese che hanno una prospettiva di continuità aziendale** circoscrivendo l'ammissibilità di proposte di concordato di natura liquidatoria ai soli casi in cui l'apporto di risorse esterne aumenti di almeno il 10% l'attivo disponibile e il soddisfacimento dei creditori chirografari non sia inferiore al 20%.

## Il Concordato in continuità

La continuità aziendale «*tutela l'interesse dei creditori e **preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro***» e sussiste quando il piano concordatario prevede:

- a) **la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore;**
- b) **la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore** in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente.

*«Il segno distintivo del concordato con continuità aziendale va individuato nell'**oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo**, sia direttamente dall'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario...), in quanto ciò che in definitiva rileva è che l'azienda sia in esercizio, non importa se ad opera dello stesso imprenditore o di un terzo»* (Trib. Alessandria, 18.01.2016)

# Il Concordato in continuità

La prosecuzione dell'attività da parte del debitore può assumere la forma della continuità diretta o quella della continuità indiretta.

## **continuità diretta**

Il debitore prosegue **senza alcuna modifica relativa alla titolarità e responsabilità della gestione dell'impresa** che prosegue nella sua attività anche dopo il deposito della domanda di concordato e fino all'esecuzione della proposta.

## **continuità indiretta**

L'azienda rimane di proprietà dell'imprenditore debitore ma viene gestita da terzi in forza di contratti che attribuiscono la gestione, quali l'affitto d'azienda. (rileva l'affidabilità del terzo più che la sostenibilità del progetto di risanamento aziendale)

## **cessione dell'azienda**

Il concordato viene considerato in continuità se l'azienda viene ceduta quando è ancora in esercizio, senza alcuna interruzione. **La sostenibilità della continuità deve essere dimostrata sino al tempo previsto per la cessione.**

## **conferimento**

Conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione

## Il Concordato in continuità

La riforma del 2019 (ed i successivi interventi correttivi al CCII), è improntata ad un evidente **favor per il concordato in continuità** quale strumento di soluzione della crisi che consenta la **salvaguardia dell'azienda in funzione** (*going concern*) e la tutela dei posti di lavoro.

*«Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura **anche non prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta**. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore **un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile**, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa»* (art. 84, co. 3, CCII)

*«Nel concordato in continuità aziendale il **valore di liquidazione** è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione...; per il **valore eccedente quello di liquidazione** ... è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. **Le risorse esterne possono essere distribuite (liberamente) in deroga** alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma»* (art. 84, co. 6, CCII)

# Il Concordato in continuità: vantaggi

Il concordato in continuità presenta elementi di maggior vantaggio rispetto a quello liquidatorio.

In particolare nel concordato in continuità:

- **non si deve rispettare alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari (20% nel liquidatorio)**
- non è necessario ricorrere a risorse esterne (10% risorse esterne nel liquidatorio)
- può essere individuato un **surplus legato alla prosecuzione dell'attività di impresa** che può essere destinato ai creditori secondo un progetto di distribuzione non più fondato sull'APR (*absolut priority rule*) e quindi sul rigoroso rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione ma su un modello di *relative priority rule*.
- il piano può prevedere una **moratoria** per il pagamento dei creditori «*muniti di privilegio, pegno o ipoteca*»
- **i crediti per finanziamenti finalizzati alla prosecuzione dell'impresa sono prededucibili.**

## Accesso alla procedura: contenuto del Piano (art 87)

«Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

- l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la **descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa** e della **posizione dei lavoratori**;
- una descrizione delle **cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza** in cui si trova e l'indicazione delle **strategie d'intervento**;
- il **valore di liquidazione**, alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti comprensivo dell'eventuale maggior valore realizzabile dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;
- le **modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti**;
- gli effetti su piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, **in caso di concordato in continuità, il piano industriale** con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
- ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, **l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi**, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura;
- gli **apporti di finanza nuova** eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
- **le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati**;
- **le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto**, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe. **Se in continuità la formazione delle classi è obbligatoria**

Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

# Accesso alla procedura: l'attestazione ex art 87, comma 3, CCII

*«Il debitore deposita, con la domanda, la **relazione di un professionista indipendente**, che attesti la **veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano** e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale»*

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano

Necessità del piano di spiegare il percorso di ragionevole risanamento dell'impresa e l'essenza di pregiudizio che sostituisce il richiamo attuale al «miglior soddisfacimento».

Viene meno l'attestazione di funzionalità della prosecuzione dell'impresa al miglior soddisfacimento: oggi l'attestazione del piano dovrà argomentare sulle modalità di eliminazione dell'insolvenza, sulle ragioni di **sostenibilità economica dell'impresa** e sulla sussistenza di un **trattamento non deteriore rispetto a quello ricevibile in caso di liquidazione giudiziale**.

# Accesso alla procedura: l'attestazione ex art 87, comma 3, CCII

## **Requisiti del professionista**

- dottore commercialista, avvocato, ragioniere o ragioniere commercialista;
- indipendente;
- iscritto all'albo dei revisori.

## **Finalità dell'attestazione**

- valutare la correttezza del dato contabile su cui si basano il piano e la proposta di concordato;
- valutare la ragionevolezza delle assunzioni sottostanti il piano;
- fornire una organica descrizione e analisi del piano e della proposta di concordato.

# Accesso alla procedura: la transazione fiscale

Con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi previdenziali. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale che può omologare il concordato anche in assenza di adesione (c.d. **cram down**).

## Condizioni:

- Per i chirografari, compresi quelli privilegiati «degradati» per incapacienza del bene sul quale insiste la causa legittima di prelazione, *«il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole»*
- Per i privilegiati -oltre ad operare la regola della soglia minima di soddisfacimento data dal valore del bene sul quale insiste la causa di prelazione, valevole per tutti i creditori privilegiati- è stabilito che «la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

# Effetti del deposito della domanda

Comunicazione ed effetti della domanda:

- La domanda deve essere comunicata al PM (per garantire l'effettività della sua partecipazione alla procedura)
- La domanda deve essere **pubblicata (iscritta) nel Registro delle Imprese** (per renderla conoscibile ai terzi)

**Effetti** della domanda di concordato:

- Il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa durante la procedura ma l'autonomia gestionale è limitata poiché l'attività deve svolgersi nell'interesse dei creditori e in funzione dell'esecuzione del piano (SPOSSESSAMENTO ATTENUATO)
- Il debitore può compiere solo atti di ordinaria amministrazione (per atti di straord. amminis. deve essere autorizzato)
- L'organo di controllo e l'assemblea operano secondo le normali regole di funzionamento
- I crediti anteriori al deposito della domanda si «**crystallizzano**» (per assicurare **parità di trattamento** ai creditori)
- Il **debitore può richiedere le misure cautelari e protettive** (artt. 54 e 55 CCI)
- Divieto di pagamento dei debiti anteriori per non ledere la *par condicio creditorum*
- Sospensione degli interessi sui crediti chirografari sino alla chiusura della procedura
- Prededuzione dei crediti sorti durante la procedura di concordato
- Prosecuzione dei contratti pendenti fatta salva la possibilità di richiedere sospensione o scioglimento

# Effetti del deposito della domanda

## Atti Ordinari

Il Debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale (art. 94).

## Atti Straordinari

Gli atti di straordinaria amministrazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato se non autorizzati dal Giudice Delegato, sentito il Commissario Giudiziale, se nominato (art. 46).  
Può essere stabilito un valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione.  
Il compimento di atti non autorizzati può condurre alla revoca dell'ammissione al C.P. e all'apertura della liq. giudiziale.  
Dopo il deposito della domanda di concordato (anche in bianco) e fino al decreto di ammissione, il debitore può compiere gli atti *urgenti* di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale.

## Alienazione o affitto di azienda

L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità (art. 94).

## Cessioni

Le cessioni possono essere autorizzate senza procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento (art. 94).

## Debitore Società

L'ammissione al C.P. di una società non determina alcun effetto sul contratto sociale né sull'organizzazione.  
L'apertura del C.P. blocca l'operatività dell'obbligo di riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo e della causa di scioglimento rappresentata dalla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

# Effetti del deposito della domanda per i creditori

## Cristallizzazione della massa passiva

- I crediti nei confronti dell'impresa in crisi si considerano scaduti alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo
- La presentazione della domanda di concordato sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, ai fini del concorso, salvo che per i crediti privilegiati

## Compensazione

- I creditori hanno diritto di compensare i crediti, ancorché non scaduti alla data di presentazione della domanda, con i propri debiti verso l'imprenditore in crisi, salvo che i crediti siano stati acquistati dal creditore dopo il deposito della domanda di concordato

## Blocco delle azioni esecutive e cautelari

- **Possibilità** di richiedere le misure protettive che comportano per il creditore l'impossibilità di iniziare o proseguire, a pena di nullità, azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Hanno durata di 4 mesi prorogabile su istanza del debitore fino ad un massimo di 12 mesi.
- Si passa in tal modo dall'*Automatic stay* previsto dalla normativa ad un *semi Automatic stay*. Nel CCII le misure protettive non riguardano tutto il patrimonio del debitore indistintamente, ma solo quei beni e rapporti giuridici la cui aggressione da parte dei creditori individuali potrebbe compromettere l'esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi.

## Divieto di acquisizione di diritti di prelazione

- I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che il debitore non abbia richiesto l'autorizzazione prevista per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione
- Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti la data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori

## Pagamento di crediti anteriori nel concordato con continuità

- Nel concordato con continuità aziendale, il debitore può chiedere autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Si prevede la possibilità di pagare altresì la retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori in forze
- L'attestazione non è necessaria se il pagamento avviene con nuova finanza senza obbligo di restituzione o se tale obbligo è postergato rispetto al soddisfacimento dei creditori

# Effetti in relazione ai contratti pendenti nel concordato in continuità

## Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale (art 94 bis CCII)

- 1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione**, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore **per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale**, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
- 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 i creditori interessati dalle misure protettive** concesse ai sensi dell'articolo 54 comma 2 **non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione**, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. **Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.**

# Ammissione alla procedura di concordato preventivo

**Il Tribunale**, se ritiene ammissibile la domanda di concordato presentata, **con decreto motivato**:

- Dichiarare aperta la procedura
- Nomina il Giudice delegato
- Nomina il Commissario Giudiziale
- Fissa il termine per la comunicazione della proposta e del piano ai creditori e **stabilisce la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori (non c'è più l'adunanza dei creditori)**
- Stabilisce il termine per il versamento da parte del debitore dell'acconto sulle spese della procedura

Il Tribunale verifica:

- in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La **domanda** di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque **inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori**, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

# Svolgimento della procedura: il Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale svolge le seguenti funzioni:

**VIGILANZA**

**INFORMAZIONE**

**CONTROLLO**

sulle attività del debitore

nell'interesse della procedura e dei creditori

- Vigila e controlla l'amministrazione del patrimonio e sull'esercizio dell'impresa
- Informa i creditori della data dell'adunanza (per esprimere il voto sulla proposta di concordato)
- Redige l'inventario del patrimonio del debitore
- Verifica l'elenco dei creditori apportando le necessarie rettifiche (per individuare aventi diritto al voto)
- Informa i creditori con **specifica relazione** sulle cause della crisi, sulla condotta del debitore, sulle proposte concordatarie e sulle garanzie offerte ai creditori (45 giorni prima adunanza creditori)
- Riferisce al Tribunale su eventuali condotte del debitore rilevanti per la revoca dell'ammissione (atti in frode; compimento atti di straordinaria amministrazione non autorizzati; occultamento del passivo, etc)

# Svolgimento della procedura: il Commissario Giudiziale

## Funzioni



**Vigilanza sull'amministrazione del patrimonio e sulla gestione dell'impresa.**

Il Commissario Giudiziale ha un generico potere di controllo e di verifica sull'amministrazione dei beni e sull'esercizio dell'impresa da parte del debitore.

**Finalità:** Prevenire il compimento di atti vietati.



**Accertamento, valutazione ed informazione.**

Il Commissario Giudiziale deve redigere, ai sensi dell'art. 105 CCII., *«l'inventario del patrimonio del debitore»*.

**Finalità:** Accertare l'effettiva consistenza nonché l'effettivo valore del patrimonio del debitore.

## Voto dei creditori e maggioranza per l'approvazione

La disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto prevista dall'art. 107 del Codice è innovativa rispetto a quanto regolato nella legge fallimentare.

**È stata infatti eliminata l'adunanza dei creditori che è stata sostituita dall'espressione del voto per via telematica.**

Il commissario giudiziale redige una **relazione particolareggiata sulle cause del dissesto**, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno **quarantacinque giorni prima** della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. (art. 105 CCII).

In ragione del fatto che **è possibile modificare le proposte di concordato fino a 20 giorni prima del termine stabilito per il voto**, l'art. 107 del Codice prevede che il commissario giudiziale deve illustrare la propria relazione e le proposte definitive del debitore e dei creditori, laddove eventualmente presentate, **almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione**.(art. 107 CCII).

**Alla relazione è allegato ai soli fine della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.**

## Voto dei creditori e maggioranza per l'approvazione

Il voto è espresso dai creditori esclusivamente «con modalità telematica» cioè, a mezzo pec inviata al Commissario Giudiziale.

E' stato confermato che **il voto favorevole deve essere manifestato in modo espresso**, non potendo il proponente agevolarsi dell'inerzia dei creditori. La norma conferma l'eliminazione del sistema del silenzio-assenso.

Una volta comunicato, il voto è irretrattabile.

**Regola generale: il concordato preventivo è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 109 CCII).**

Non hanno rilevanza le «teste» ma solo l'entità dei crediti vantati nei confronti del debitore

# Voto dei creditori e maggioranza per l'approvazione

La norma contempla alcune eccezioni rispetto alla regola generale della maggioranza

Voto nel Concordato liquidatorio

Presenza di un unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto:  
In tal caso il concordato è approvato quando è stata raggiunta:

- la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Se sono previste delle classi il concordato è approvato se la maggioranza delle classi ammesse al voto, è stata raggiunta nel maggior numero di classi

Voto nel Concordato in continuità (si può contare su una maggioranza e più semplice da raggiungere)

- Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore.
- In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

## Approvazione della proposta e omologazione

All'esito della votazione il Commissario giudiziale redige apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze, il Giudice Delegato ne riferisce al Tribunale (che se pende istanza, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale).

**Se è raggiunta la maggioranza, il Tribunale**, verificata la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e le ulteriori condizioni richieste per il concordato in continuità aziendale, **omologa il concordato con sentenza.** (e nomina il liquidatore in caso di concordato con cessione dei beni – art 114 CCII).

*«Dopo l'omologazione del concordato, **il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento**, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori»* (art 118 CCII)

# Risoluzione e annullamento del concordato

<b>Risoluzione Art. 119 CCII</b>	<b>Annullamento Art. 120 CCII</b>
<p><b><u>Soggetto legittimato ad agire:</u></b> Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale.</p> <p><b><u>Causa:</u></b> in caso di inadempimento di non ha scarsa importanza.</p> <p><b><u>Quando:</u></b> entro <b>un anno</b> dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.</p> <p><b><u>Eccezione:</u></b> Norma non applicabile in caso di assunzione da parte di un terzo con liberazione immediata del debitore.</p> <p><b><u>Conseguenze:</u></b> Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale.</p>	<p><b><u>Soggetto legittimato ad agire:</u></b> Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale.</p> <p><b><u>Causa:</u></b> quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.</p> <p><b><u>Quando:</u></b> entro <b>6 mesi</b> dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.</p>